



## **Avvio anno scolastico 2010/2011**

### **Adempimenti delle scuole paritarie**

#### **PREMESSA**

Quanto riportato si riferisce alla normativa vigente. Le singole Direzioni scolastiche regionali (USR), in quanto autorità competenti preposte al problema possono a loro discrezione emanare eventuali indicazioni più semplificate alle quali ogni Istituto, situato in quella Regione, dovrà attenersi.

## **1. FONTI NORMATIVE ESSENZIALI DI RIFERIMENTO**

### **Leggi**

- Legge 10 marzo 2000, n. 62 - *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*
- Legge 3 febbraio 2006, n. 27, conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - *Articolo 1-bis: Norme in materia di scuole non statali*

### **Regolamenti** (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006)

- D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - *Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27*
- D.M. 29 novembre 2007, n. 267 - *Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*

### **Linee guida di attuazione dei regolamenti**

- Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 - *Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”*
- Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - *Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.*

### **Circolari**

- Circolare 16 marzo 2010 - *“Riforma della scuola secondaria di II grado - Scuole paritarie”*

## **2. SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE**

I gestori delle scuole dell'infanzia paritarie dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il **30 settembre 2010**, una unica dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall'art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

1. – notifica avvio anno scolastico 2010/2011
2. – dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega)
3. – dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);
4. – status di scuola paritaria che persegue o meno lo scopo di lucro ed assenza di legami o collegamenti a società che perseguono lo scopo di lucro;
5. – numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti;
6. – numero alunni disabili frequentanti documentati dalle rispettive diagnosi funzionali e dai verbali delle commissioni sanitarie ai sensi del DPCM 185/06;
7. – numero alunni stranieri;
8. – elenco personale docente (titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali)
9. – dati del coordinatore dell'attività didattica (titoli culturali e professionali e curriculum vitae);
10. – calendario scolastico adottato in ottemperanza alla delibera regionale.

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- a) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione del P.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;
- c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento della parità;
- d) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- e) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali;
- f) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75;
- g) la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008 dichiarata da parte del responsabile della sicurezza.

## **3. SCUOLE PRIMARIE PARITARIE CONVENZIONATE**

I gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate dovranno far pervenire alla Direzione Regionale, entro il **30 settembre 2010**, una unica dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall'art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

- 1 – notifica avvio anno scolastico 2010/11;
- 2 – dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega);
- 3 – dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);

- 4 – status di scuola paritaria che persegue/non persegue lo scopo di lucro ed assenza di legami o collegamenti a società che perseguono lo scopo di lucro;
- 5 – numero sezioni, classi ed alunni iscritti e frequentanti;
- 6 – numero alunni portatori di handicap;
- 7 – numero alunni stranieri;
- 8 – elenco personale docente (titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali)
- 9 – dati del coordinatore dell'attività didattica (titoli culturali e professionali);
- 10 – calendario scolastico adottato in ottemperanza alla delibera regionale.

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- a) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione del P.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;
- c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento della parità;
- d) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- e) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
- f) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75.
- g) dichiarazione da parte del responsabile della sicurezza attestante la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

## **SOSTEGNO IN CONVENZIONE ALUNNI DISABILI.**

Per quanto concerne gli alunni disabili, occorre che per gli stessi la scuola posseda e provveda ad inviare alla Direzione regionale, in copia, **le diagnosi funzionali ed i verbali delle commissioni sanitarie** rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASL di appartenenza. I coordinatori e responsabili delle istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno presentare sia l'elenco degli alunni disabili che hanno frequentato nell'a.s. 2009-2010, con le ore di sostegno di cui ciascuno ha fruito, sia l'elenco degli alunni disabili iscritti e frequentanti l'a.s. 2010-2011, evidenziando gli alunni disabili licenziati, confermati ed i nuovi iscritti.

## **MODIFICA CONVENZIONI**

Le convenzioni potranno essere modificate su autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi del D.M. 84 del 10 ottobre 2008, a seguito di variazioni dei contributi assegnati annualmente dal MIUR. La modifica è possibile anche su richiesta dell'ente gestore nel caso in cui siano mutati, rispetto alla convenzione in essere:

- il numero delle classi;
- il numero delle ore di sostegno;
- l'ente gestore;
- la sede della scuola convenzionata.

Per quanto concerne la modifica del numero delle classi, la comunicazione va inoltrata entro i 30 giorni successivi la chiusura al termine delle iscrizioni; per quanto attiene, invece, alla

variazione delle ore di sostegno la comunicazione va inoltrata entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Le modifiche dell'ente gestore ed i trasferimenti delle sedi devono avvenire prima dell'avvio dell'anno scolastico in cui ne maturano gli effetti.

Le convenzioni si risolvono di diritto nel caso di revoca della parità scolastica.

#### **4. SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI 1° E 2° GRADO**

I gestori delle scuole secondarie paritarie di primo e secondo grado dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il **30 settembre 2010**, una unica dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall'art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

1. il funzionamento per l'anno scolastico 2010/2011, con l'indicazione, per ciascuna classe, del numero di alunni (non inferiore ad otto);
2. il quadro riepilogativo del funzionamento attivato nel precedente a.s. 2009/2010, con l'indicazione del numero di alunni per classe;
3. lo status di scuola paritaria che persegue/non persegue lo scopo di lucro e l'assenza di legami o collegamenti a società che perseguono lo scopo di lucro;
4. l'elenco nominativo del personale docente indicante il titolo di studio, il tipo e la durata del contratto le ore settimanali di docenza. Al riguardo si precisa che la costituzione delle cattedre deve essere corrispondente a quella delle scuole statali e, pertanto, vanno evitati gli eccessivi frazionamenti che influiscono negativamente sulla continuità e sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
5. l'elenco nominativo del personale non docente indicante il titolo di studio, il tipo e la durata del contratto le ore settimanali di servizio prestato;
6. l'elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, completo di dati anagrafici, specificazione del titolo di studio di accesso, scuola ed anno di conseguimento;
7. il numero alunni disabili frequentanti documentati dalle rispettive diagnosi funzionali e dai verbali delle commissioni sanitarie ai sensi del DPCM 185/06;
8. il quadro orario settimanale delle lezioni relativo a ciascuna classe funzionante (per le classi prime è obbligatorio attenersi ai nuovi regolamenti degli istituti professionali, tecnici e licei di cui ai DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010) ed il calendario scolastico adottato;
9. prospetto da cui risulti l'allocazione, nelle rispettive aule, di tutte le classi funzionanti e dei laboratori attivati, nonché la disponibilità della palestra;
10. le certificazioni aggiornate, laddove scadute, concernenti i locali e precisamente: 1) certificato igienico sanitario rilasciato dall'A.S.L. competente, 2) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV.FF., certificato di abitabilità, ad uso scolastico, rilasciato dalla competente autorità comunale;

Deve essere inoltre prodotta una dichiarazione unica, a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- a) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione del P.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;

- c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ai fini del mantenimento della parità;
- d) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- e) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- f) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75;
- g) la dichiarazione da parte del responsabile della sicurezza attestante la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

## **5. SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO**

Qualsiasi mutamento degli elementi oggettivi (gestione, organizzazione, funzionamento, locali, ecc.) o soggettivi andrà comunicato tempestivamente a questa Direzione Regionale, che valuterà l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'Ufficio Scolastico Regionale è titolare del diritto di verifica, anche a mezzo di apposite visite ispettive, dei requisiti prescritti dalla legge per il mantenimento della parità.

La revoca della parità scolastica è disposta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, articolo 5, comma 10 nei seguenti casi:

- libera determinazione del gestore;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'articolo 353 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
- gravi irregolarità di funzionamento accertate;
- accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge n. 27 del 3 febbraio 2006;
- mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi;
- mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;